

TRIBUNALE DI IMPERIA
ILL.MO SIGNOR GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa FRANCESCA SICARDI
NOTE AUTORIZZATE
RGL 619/2017
Udienza del 26.09.2019

Per **STEFANIA LUIGIA RENNA**, con l'Avv. Giovanni Bufano

Ricorrente

CONTRO

MIUR, in persona del suo rappresentante *pro tempore*

Resistente

In via preliminare si contesta, ancora una volta, poiché non corrispondente al vero, quanto riferito dalla convenuta nella propria memoria di costituzione e cioè che il reclamo a firma della ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare, emanato da codesto Ill.mo Giudicante, sarebbe stato da questo Tribunale respinto.

Al contrario, l'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 828/2017 a firma del Collegio.

Si ribadisce, inoltre, la tardiva costituzione dell'Amministrazione nel giudizio di merito, avvenuta solo in data 24.04.2018 con la conseguenza di vedersi concretizzata la decadenza dell'ammissione di ogni prova prodotta dalla convenuta.

Tanto riferito si precisa ulteriormente quanto in appresso.

La presente controversia vede la ricorrente, partecipante alla **FASE C** della mobilità a.s. 2016/2017, dolersi di essere stata scavalcata da altri docenti della successiva FASE D, tra cui tale ROSA MAZZILLI, in palese disapplicazione dell'art. 6, Fase D, CCNI 8.04.2016 che così prescrive:

“1. Gli assunti nell'as 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti...”.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6, **Fase D**, CCNI 8.04.2016, è detto che “*2. le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I*”.

Il citato allegato 1 stabilisce che debba svolgersi prima la Fase C e poi la Fase D.

Chiarissimo, a tal proposito, **e proprio nella causa che vede la Renna ricorrente-reclamante**, l'ordinanza n. 828/2017 dell'Ill.mo Collegio del Tribunale di Imperia laddove è stabilito che la lamentela formulata dalla lavoratrice è da ritenersi condivisibile

“...essendo emerso pacificamente che una docente partecipante alla fase cd. D della complessiva operazione di mobilità è stata destinata ad un Ambito Territoriale (precisamente, il Puglia 0014) invece negato all'odierna reclamante, la quale aveva partecipato alla precedente fase cd. C.

Come già evidenziato da più decisioni giudiziali di merito, una situazione del genere risulta gravemente sintomatica di una condotta illegittima da parte datoriale, con riguardo alla violazione del criterio operativo stabilito dall'art. 6 comma 2 del CCNI 8 aprile 2016 che, nel disciplinare il piano di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, ha previsto la partecipazione allo stesso dei docenti provenienti da graduatoria di concorso alla fase D solo in via residuale, ossia nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo

l'esaurimento delle tre fasi precedenti.

Avendo la Renna partecipato alla fase C, la sua assegnazione di ufficio, quale insegnante in esubero nazionale, ad una sede non richiesta pare frutto di una errata applicazione delle regole contrattuali collettive, appunto per esserle stata negata la destinazione ad un AT certamente disponibili, siccome assegnato ad una docente legittimata ad accedere solo alla fase successiva” (Trib. Imperia Ordinanza Coll. n. 828/2017).

A tal riguardo si deposita oggi il CCNI 8.04.2016 in forma integrale, comprensivo dell'allegato 1 (già in precedenza prodotto in estratto come all. 22), dal quale emerge pacificamente che la fase C debba svolgersi prima della fase D.

Il Miur sostiene inoltre, evidentemente errando, che il posto in **Foggia** fosse stato assegnato alla Mazzilli in quanto trattavasi di “posto accantonato” attribuito a docente assunto da graduatoria di merito ex commi 9 e 10 art. 8 CCNI dell'8.04.2016.

Al fine di non ingenerare confusione, si ritiene necessario chiarire che il predetto comma 9 debba essere letto in combinato disposto con l'Allegato 1 effettuazione fase B.

Il comma 9 prescrive infatti che “9. Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da Gae, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art. 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'as. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale, provenienti da Graduatorie di Merito”.

Tuttavia, se è vero che il comma 9 stabilisce che siano accantonati i posti per gli assunti della Graduatorie di Merito da fasi B e C dell'as 15/16 è altrettanto vero che l'Allegato 1 effettuazione fase B, punto 3, stabilisce tassativamente che detti posti accantonati possano essere assegnati esclusivamente per le operazioni di “mobilità provinciale” e “all'interno della provincia di nomina”, come riportato dal seguente estratto:

EFFETTUAZIONE DELLA FASE B

Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito

Dopo le operazioni sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all'interno della provincia di nomina, tali docenti sono trattati a loro volta secondo il seguente ordine di precedenza:

Orbene, non solo la Mazzilli non ha mai partecipato a nessuna **Fase B** ma, in più, la medesima risulta essere stata assunta partecipando alla **FASE C** del piano assunzionale dell'anno 2015/2016 ottenendo un posto in provincia di Verona, come da stato matricolare già depositato in cartaceo e in PCT.

L'anno successivo, quello oggetto della presente controversia, la predetta infatti ha partecipato alla **FASE D**, (fase nazionale- interprovinciale) del piano di mobilità dell'anno 2016/2017 ottenendo un posto nella diversa provincia di Foggia (cfr. Stato Matricolare ed elenco trasferimenti, all.13)

Per quanto disposto dal CCNI, e per quello che già innanzi è stato riferito, il Miur avrebbe potuto assegnare alla Mazzilli un posto accantonato, in applicazione i commi 9 e 10 art. 8 dell'8.04.2016 del CCNI, solo nel caso di partecipazione della predetta alla Fase B as 2016/2017 e limitatamente alla provincia di Verona e non certamente in quella diversa di Foggia (cfr. Allegato 1 alla pag. effettuazione fase B).

Sarebbe impensabile, infatti, ipotizzare l'accantonamento di una sede mai occupata prima e in una provincia differente.

Si ribadisce che la Mazzilli, in deroga alla Fase B (movimenti provinciali), ha invece partecipato nell'as 2016/2017 alla Fase D (interprovinciale-nazionale) che non prevede alcun

accantonamento di posti.

Infine, si vuole richiamare l'attenzione sul fatto **che proprio il comma 10 art. 8 richiamato a sua difesa dal Miur**, che stabilisce “*10. Gli assunti nell'as. 15/16 da fasi zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6*”, non fa altro che riconoscere le ragioni della ricorrente dal momento che prescrive che i posti della **fase D possano essere assegnati ai suoi concorrenti solo se residuati dalla fase C, come peraltro sempre affermato dalla Renna.**

Nessun dubbio può, quindi, sussistere sulla errata assegnazione delle sedi operata dal Miur e, al pari, del diritto della ricorrente ad ottenere il posto reclamato.

D'altronde il Miur non ha affatto dimostrato l'eventuale correttezza dei movimenti contestati, limitandosi a generiche asserzioni, senza nulla provare, nonostante l'obbligo derivante dal principio di vicinanza della prova, che è stato completamente disatteso (*ex multis* Cass. n. 20484 del 25.07.2008 e Cass. n. 6008 del 14.04.2012).

La ricorrente, al contrario, ha documentalmente provato le proprie ragioni attraverso l'esibizione dall'estratto dei movimenti di FASE D riferiti all'a.s. 2016.2017 e dello Stato Matricolare della Mazzilli dai quali si evince che insegnati della successiva fase D, non aventi diritto, si sono visti collocare in uno degli ambiti spettante alla deducente della Fase C.

Detta documentazione non è stata nemmeno contestata dalla resistente.

Si deposita ulteriore giurisprudenza **relativa alla Fase D.**

Allegati:

- CCNI 2016-2017 8 aprile 2016
- Sentenza Tribunale di Roma 27.09.2018
- Sentenza n. 292/2019 del 23.1.2019 Tribunale di Taranto

- Sentenza n.3460/2018 del 16.10.2018 Tribunale di Taranto
- Stato Matricolare (già depositato in Udienza e in PCT su autorizzazione dell'ill.mo Giudice)

Taranto/Imperia data della firma digitale.

Avv. Giovanni Bufano